

REGOLAMENTO

GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI NELL'A.T.C. PERUGIA 1

Nella seduta del Comitato di Gestione del 17/05/2012 è stato riesaminato ed approvato all'unanimità, in via definitiva, il regolamento per la gestione faunistico-venatoria di cervidi e bovidi in base all'attuazione del R.R. 23/99.

ATC PERUGIA 1

Regolamento interno di attuazione alla normativa regionale 23/99

- Art. 1 - Principi e criteri per l'assegnazione al distretto di gestione di un numero adeguato di cacciatori abilitati - formulazione di graduatoria - Art. 3 lettera e) reg. cit. motivi di esclusione;
- Art. 2 - Referenti Locali - Art. 2, comma 2, reg. cit.;
- Art. 3 - Censimenti - criteri di svolgimento ed organizzazione; redazione del piano di abbattimento;
- Art. 4 - Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento;
- Art. 5 - Modalità di organizzazione ed attuazione del prelievo;
- Art. 5-bis - Mostre espositive dei trofei;
- Art. 6 - Recupero dei capi feriti;
- Art. 7 - Penalizzazioni;
- Art. 7-bis - Sospensione cautelare dall'attività di prelievo;
- Art. 7-ter - Calcolo dell'anzianità in ipotesi di sospensione dall'attività di prelievo per penalità - sanzione accessoria in ipotesi di violazione grave;
- Art. 7-quater - Concorso di persone nell'esecuzione, compimento o agevolazione nel compimento delle infrazioni;
- Art. 8 - Accesso dei cacciatori con residenza anagrafica in altro ATC;
- Art. 9 - Disposizioni transitorie relative alla mancata partecipazione all'attività di gestione;
- Art. 9-bis - Disposizioni particolari relative al concorso alle spese di gestione;
- Art. 10 - Norme transitorie e finali.

Premesso che con l'adozione del RR 23/99 la Regione Umbria ha inteso disciplinare la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi, per perseguire obiettivi finalizzati al mantenimento della c.d. densità agro forestale secondo il significato specificato alla lettera b) Art. 3 del suddetto regolamento;

Rilevato che la L. 157/92 individua, tra gli altri, il principio del legame del cacciatore al territorio per favorirne il coinvolgimento al fine di ottimizzare la gestione delle specie presenti;

Considerato che l'obiettivo primario sia l'attuazione di una corretta gestione tecnica del patrimonio di cervidi e bovidi già esistente per la tutela e l'incremento di dette Specie come bene di tutta la collettività;

Ritenuto che quanto esposto al punto precedente si debba realizzare gradatamente aumentando parallelamente il numero dei distretti ed il numero degli abilitati in funzione del diffondersi di queste Specie sul territorio;

Visto che alla gestione di un distretto devono partecipare un numero di cacciatori abilitati considerato ottimale per una completa e corretta gestione, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo (adottando i seguenti criteri: indicativamente con un rapporto di 1/100-300 ha rispetto all'intera estensione del distretto, ulteriormente affinato prendendo in considerazione anche il rapporto tra area boscate ed aree scoperte, valutando, ai fini di tale conteggio delle aree omogenee scoperte, solo le estensioni non superiori ai dieci ettari), nonché delle potenzialità faunistiche e delle esigenze tecnico-gestionali (comprese quelle legate alla gestione di un numero troppo elevato di persone).

Evidenziato che i piani di prelievo, ricavati dalla elaborazione dei dati di censimento, possono prevedere un numero di capi da prelevare inferiore al numero dei cacciatori iscritti al distretto;

Convenuto che per ottimizzare le attività di censimento, come operazioni basilari di una corretta gestione, possa effettuarsi uno "scambio d'opera" tra distretti vicini;

Tenuto conto, altresì, che la partecipazione del cacciatore a tutti gli atti di gestione è da ritenersi essenziale e che, in virtù dei suddetti principi le esigenze del singolo devono cedere rispetto all'attuazione dei principi generali di gestione e conservazione faunistica, sicché la permanenza del singolo cacciatore nell'ambito del distretto è da ritenersi sempre collegata alla necessaria continuità della sua presenza alle operazioni di gestione, che nel caso di prolungata assenza, nei modi più avanti esemplificati dal presente regolamento, metterebbero in crisi il raggiungimento dei fini pubblici di conservazione e gestione faunistica delle specie gestite, con danno per l'intera

collettività, di conseguenza, il cacciatore che per almeno due anni consecutivi abbia dimostrato completo disinteresse al raggiungimento dei superiori fini pubblici della gestione, è estromesso dal distretto di appartenenza con provvedimento adottato dall'Ufficio di Presidenza dell'A.T.C.

Va comunque considerato che gli iscritti ad un distretto dovrebbero sentirsi, non in conflitto o in concorrenza tra loro, ma accomunati dall'etica che caratterizza la caccia di selezione.

In base a quanto sopra, sono stabilite le seguenti regole di attuazione:

1) Principi e criteri per l'assegnazione al distretto di gestione di un numero adeguato di cacciatori abilitati - formulazione di graduatoria- Art. 3 lettera e) reg. cit. – motivi di esclusione.

- a) Individuati i distretti di gestione come previsto dall'Art. 2 – comma 1 del R.R. 23/99, entro il 31 dicembre di ogni anno, viene stabilito il numero massimo di cacciatori di selezione, con residenza venatoria nell'A.T.C. da iscrivere nei distretti, nonché il numero massimo dei posti assegnabili a ciascun distretto.
- b) Per ogni distretto dovranno partecipare un numero di cacciatori abilitati, considerato ottimale per una completa e corretta gestione, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo (adottando i seguenti criteri: indicativamente con un rapporto di 1/100-300 ettari rispetto all'intera estensione del distretto, ulteriormente affinato, prendendo in considerazione anche il rapporto tra aree boscate ed aree scoperte, valutando, ai fini di tale conteggio, delle aree omogenee scoperte, solo le estensioni non superiori ai dieci ettari), nonché delle potenzialità faunistiche e delle esigenze tecnico-gestionali (comprese quelle legate alla gestione di un numero troppo elevato di persone).
- c) Ciascun cacciatore potrà essere iscritto in un solo A.T.C. e nell'ambito di esso in un solo distretto.
- d) L'A.T.C. stabilisce l'assegnazione ad ogni distretto, prioritariamente, sulla base della residenza anagrafica del cacciatore e della sua relativa vicinanza al distretto, secondariamente tenendo conto delle indicazioni espresse dal medesimo, applicando la graduatoria di seguito specificata, se ed in quanto il distretto, individuato sulla base della residenza anagrafica del cacciatore, ovvero sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo, non sia stato dichiarato saturo dall'A.T.C. Un distretto è saturo quando non consente l'inserimento di altri cacciatori, tenuto

conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo. La richiesta di assegnazione al distretto va presentata all'A.T.C., **dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno**, presso cui è consultabile la dislocazione e la capacità ricettiva dei distretti; nella richiesta può essere indicato in ordine di gradimento, anche un secondo e/o terzo distretto; tale indicazione non ha carattere vincolante per l'A.T.C., il quale rimane comunque libero di effettuare l'assegnazione secondo le necessità gestionali.

- e) L'iscrizione ha validità due anni e, nel corso di detto periodo, non è consentito il passaggio da un distretto ad un altro, salvo che la richiesta di spostamento, comunque valutata dall'A.T.C., avvenga per avvicinarsi ad un distretto, con posti disponibili, ricadente o confinante con il comune di propria residenza anagrafica; per tali spostamenti si terrà conto della data di iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione.
- f) L'iscrizione al distretto è automaticamente confermata di biennio in biennio, salvo diversa espressa richiesta di cambiamento o rinuncia da parte del selecontrollore, ovvero esclusione da parte dell'A.T.C.
- g) In caso di rinuncia del cacciatore, o esclusione da parte dell'A.T.C., il selecontrollore che intenda essere riammesso alla gestione, deve presentare richiesta nei termini e modi suddetti.
- h) Al fine dell'iscrizione al distretto richiesto, si tiene anche conto della graduatoria compilata sulla base dei seguenti parametri e conseguenti punteggi (nei punti seguenti, la residenza è intesa in senso anagrafico):
- | | | |
|---|-------|----|
| - residenti all'interno del distretto | punti | 15 |
| - residenti in uno dei Comuni in cui ricade il distretto | " | 12 |
| - residenti in un Comune confinante ad uno in cui ricade il distretto | " | 10 |
| - residenti in un Comune all'interno dell'A.T.C. | " | 7 |
| - residenti in altro A.T.C. della Provincia o della Regione | " | 1 |
| - anzianità di iscrizione all'albo provinciale per ogni anno solare | " | 1 |
- i) Al fine di adeguare il presente regolamento alle future necessità, per garantire il mantenimento del giusto equilibrio necessario e considerato ottimale per una completa e corretta gestione che tenga conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo, nonché delle potenzialità faunistiche e delle esigenze tecnico-gestionali (comprese quelle legate alla gestione di un numero troppo elevato di persone), l'A.T.C. potrà porre in atto azioni di modifica, in collaborazione con il Capodistretto, compreso lo spostamento del

selecontrollore da un distretto ad un altro. Tale azione sarà eseguita tenendo conto della graduatoria stilata sulla base dei seguenti parametri e conseguenti punteggi (nei punti seguenti, la residenza è intesa in senso anagrafico):

- residenti all'interno del distretto	punti	15
- residenti in uno dei Comuni in cui ricade il distretto	"	12
- residenti in un Comune confinante ad uno in cui ricade il distretto	"	10
- residenti in un Comune all'interno dell'A. T.C.	"	7
- anzianità di iscrizione al distretto medesimo per ogni anno solare	"	2
- residenti in altro A.T.C. della Provincia o della Regione	"	1
- anzianità di iscrizione all'albo provinciale per ogni anno solare	"	1

j) I trasferimenti verso altri distretti disponibili verranno disposti a partire dall'ultimo classificato, ed in caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

2) Referenti Locali - Art. 2, comma 2, reg. cit.

a) Il Referente locale, correntemente denominato Capodistretto, che può essere coadiuvato da un Vice, svolge un importante ruolo strategico nell'organizzazione funzionale del distretto ed assolve a compiti di collegamento tra A.T.C. e soggetti coinvolti nella gestione del distretto stesso. Può essere inoltre coadiuvato anche da altri cacciatori iscritti al distretto, massimo due con la funzione di Adiuvente, capaci e disponibili per assolvere compiti di gestione ed in particolare, ove le esigenze organizzative lo impongano, per lo svolgimento delle funzioni supplementari di controllo dei capi abbattuti.

b) A tale scopo, l'A.T.C. organizza periodiche riunioni programmatiche e di indirizzo, nonché iniziative di aggiornamento e formazione, a cui le figure di cui sopra sono tenute a partecipare.

c) Il Capodistretto, il Vice e l'Adiuvente vengono nominati dall'A.T.C., tenendo conto anche delle indicazioni fornite dai cacciatori iscritti al distretto, a seguito di apposita assemblea. I nominativi da indicare non potranno essere inferiori a due cacciatori per ciascun ruolo da ricoprire.

Le figure individuate restano in carica di norma due anni e possono essere riconfermabili.

d) L'A.T.C., qualora si verificano particolari esigenze tecniche e/o si riscontrino problematiche nella gestione del distretto, può disporre la sostituzione del Capodistretto, del suo Vice e dell'Adiuvente, in qualunque momento.

e) Al Capodistretto vengono attribuiti a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti compiti:

ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALE

- partecipa o delega il Vice alle riunioni convocate dall'A.T.C. per la gestione dei distretti;
- informa gli iscritti al distretto sulle attività di gestione da svolgere e sulle regole etiche da rispettare;
- distribuisce tra gli iscritti al distretto il materiale relativo alle operazioni di gestione;
- fornisce all'A.T.C., gli elementi utili alla redazione delle cartografie relative alle operazioni di gestione (individuazione tramite GPS dei punti di osservazione per censimenti), individuando l'area di caccia (posto macchina), punti di appostamento, etc.;
- fornisce all'A.T.C. gli elementi necessari a redigere la graduatoria di merito di cui al successivo punto 4);
- provvede alla raccolta e presentazione dei trofei alle mostre annuali;
- redige e consegna all'A.T.C. entro 10 giorni dalla chiusura della stagione venatoria di ogni anno, la modulistica relativa ai risultati riepilogativi della stagione di prelievo nel proprio distretto, indicando i capi assegnati, i capi abbattuti, il numero delle uscite effettuate, allegando i tagliandi di uscita e rientro, la documentazione fotografica con le schede di rilevazione dei dati biometrici e con le emimandibole sinistre dei capi abbattuti, le tipologie di infrazioni rilevate al fine dell'attribuzione delle penalità conseguenti;
- cura la riscossione dei contributi di cui al successivo Art. 9-bis;
- previa richiesta all'A.T.C. ed ottenuta la relativa autorizzazione concordando la data con il Presidente al fine di consentire la relativa partecipazione diretta ovvero tramite un proprio delegato, provvede ad effettuare, nell'arco dell'anno almeno tre riunioni tecnico-operative tra tutti i componenti del distretto, per mettere a punto ogni aspetto della gestione e degli eventuali problemi incontrati nell'ambito del distretto medesimo, in concomitanza con:
 - a) operazioni di censimento;
 - b) assegnazione sottozone e capi;
 - c) riconsegna del materiale (emimandibole, schede, libretti, fascette inutilizzate, etc.).La mancata partecipazione del cacciatore è sanzionata con le penalità di cui al successivo articolo 7.

CENSIMENTI

- informa i cacciatori dei tempi e modi dell'esecuzione;
- stabilisce i punti di ritrovo precedenti e successivi all'operazione;
- fa sottoscrivere ai partecipanti la lista delle presenze al censimento e la invia, a mezzo fax, all'ufficio dell'A.T.C. entro i due giorni successivi all'operazione di censimento;
- distribuisce e raccoglie le schede di rilevamento;
- assicura la corretta dislocazione dei censitori nei punti di osservazione precedentemente individuati e ne dispone la rotazione ad ogni successiva operazione;
- consegna all'A.T.C. le schede di rilevamento individuale ed il riepilogo generale dei risultati dei censimenti entro il 30 aprile di ogni anno.
- verifica che ciascun cacciatore sia dotato degli strumenti ottici necessari, binocolo e cannocchiale (c.d. lungo o spektive) segnalando le penalità relative sulla scheda di riepilogo.

ATTIVITA' DI PRELIEVO

- distribuisce, ai componenti del distretto, la cartografia riportante le aree di caccia con i relativi punti di appostamento, il libretto delle uscite di caccia, le fascette numerate da apporre all'orecchio o al garretto del capo abbattuto e le relative schede per i rilievi biometrici;
- ritira e controlla i tagliandi relativi alle uscite di prelievo, almeno settimanalmente e comunica immediatamente all'A.T.C. eventuali anomalie riscontrate;
- organizza eventuali azioni di ricerca e recupero, sulla base di quanto previsto al successivo punto 6), a seguito di segnalazione del colpo mancato o del capo ferito;
- comunica, all'A.T.C., tutte le variazioni relative all'assegnazione dell'area di caccia sulla base di quanto previsto al successivo punto 5).

Nello svolgimento dei compiti predetti il Capodistretto, potrà essere coadiuvato da altri soggetti indicati dall'A.T.C., in possesso delle necessarie cognizioni tecniche.

3) Censimenti – criteri di svolgimento ed organizzazione; redazione del piano di abbattimento.

a) I censimenti costituiscono lo strumento tecnico fondamentale della corretta gestione.

Metodo: censimento, ripetuto, da punti "vantaggiosi" di osservazione precedentemente individuati (fissi) ed eventualmente integrato con il metodo della "battuta" per area campione.

Periodo: tra 10 marzo e 20 aprile (per entrambi i metodi).

Strumenti: Binocolo e Cannocchiale.

- b) La partecipazione ai censimenti è imprescindibile dovere a cui il cacciatore di selezione iscritto al distretto deve ottemperare anche qualora, per motivi disciplinari disposti ai sensi dell'art 7.2 del presente regolamento, non possa accedere al piano di prelievo.
- c) Fra distretti limitrofi è previsto uno "scambio d'opera" fra i cacciatori di selezione in essi iscritti per ottimizzare le operazioni di censimento.
- d) Le date di censimento e degli eventuali recuperi sono stabilite dall'A.T.C. entro il 15 febbraio di ogni anno.
- e) Al fine dell'elaborazione del piano di prelievo, in ogni distretto vengono effettuate, obbligatoriamente, 4 operazioni di censimento, da eseguirsi in giorni diversi, come segue:
 - due al mattino (dall'alba);
 - due alla sera (fino al crepuscolo).
- f) Tali operazioni hanno una durata di almeno due ore effettive di osservazione.
- g) Ciascuna operazione di censimento è svolta contemporaneamente da tutti gli iscritti al distretto.
- h) Le eventuali operazioni di censimento non effettuate per avverse condizioni meteorologiche, vengono recuperate applicando le stesse metodiche.
- i) L'organizzazione dell'esecuzione sul campo è affidata ai Capodistretto, con il coordinamento e secondo quanto disposto dall'A.T.C., così come precisato al precedente punto 2).
- j) Sulla base dei dati ottenuti con i censimenti viene redatto, entro il 31 maggio di ogni anno, da parte dell'A.T.C., il piano di prelievo per ciascun distretto. Il piano predetto viene approvato dal Comitato di Gestione con l'indicazione del numero dei capi da abbattere e la loro ripartizione per sesso e classi di età.
- k) Altre attività di gestione previste dall'A.T.C. sia in territorio a caccia programmata, sia all'interno degli istituti pubblici sono:
 - attività di monitoraggio per la raccolta di ulteriori dati sulle presenze faunistiche (nuove nascite) e sulla situazione ambientale dei distretti, nei mesi di maggio e giugno;
 - censimenti in battuta;
 - operazioni di censimento e/o monitoraggio al di fuori del distretto di assegnazione;
 - operazioni di cattura e/o di prelievo;
 - operazione di prevenzione per la salvaguardia dei nuovi nati durante lo sfalcio dei prati;

- l) Tali attività gestionali possono essere coordinate da un Capodistretto individuato dall'A.T.C.;
- m) La partecipazione da parte dei cacciatori a tali operazioni è facoltativa. Per ogni uscita, escluso il prelievo, viene attribuito al cacciatore il punteggio previsto per le altre operazioni di gestione richieste dall'A.T.C. al successivo Art. 4 (punti +5).
- n) I prelievi appositamente stabiliti, saranno effettuati da cacciatori incaricati dall'A.T.C.

4) Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento.

- a) Ciascun iscritto al distretto acquisisce il diritto all'abbattimento con la partecipazione ad almeno 3 uscite di censimento programmate dall'A.T.C. per la stagione in corso. Accede comunque al piano di prelievo il selecontrollore, che a seguito di malattia o infortunio attestati da certificato medico ospedaliero, abbia almeno partecipato a 2 uscite di censimento.
- b) Acquisito il diritto di cui sopra, l'assegnazione del/dei capo/i da abbattere e dell'area di caccia (posto macchina) sono disposte applicando la graduatoria annuale di merito redatta sulla base dei seguenti criteri:
 - ciascuna uscita di censimento, programmata dall'A.T.C., relativa alla stagione in corso +10 punti;
 - altre operazioni di gestione previste dall'A.T.C. all'Art. 3) +5 punti;
 - per le funzioni di Capodistretto +20 punti;
 - per le funzioni di Vice Capodistretto +10 punti;
 - per le funzioni di Adjuvante per il controllo dei capi abbattuti +7 punti;
 - completamento del piano di abbattimento assegnato nella stagione venatoria precedente nel pieno rispetto dei capi assegnati +5 punti;
 - penalità previste al successivo punto 7, eventualmente acquisite durante l'attività di prelievo della stagione venatoria precedente.
- c) In caso di parità di punteggio i cacciatori già iscritti al distretto hanno la priorità rispetto ai nuovi iscritti dell'anno in corso; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
- d) Al fine di acquisire il diritto all'abbattimento, si tiene conto esclusivamente dei punteggi ottenuti con la partecipazione alle operazioni di censimento programmate dall'A.T.C., nel rispetto di quanto sopra previsto al primo comma del presente articolo.
- e) Il punteggio acquisito con le altre attività di gestione previste dall'Art. 3, non è

valutabile per l'acquisizione del diritto all'abbattimento, ma solamente per la formazione della graduatoria di merito relativamente all'assegnazione del/dei capo/i da abbattere e dell'area di caccia (posto macchina).

- f) Nel caso in cui le penalità previste al successivo punto 7, acquisite durante l'attività di prelievo della stagione venatoria precedente, comportino l'assegnazione di un punteggio di merito, che porti ad una somma totale pari o inferiore a 20 punti, il cacciatore non ha diritto all'assegnazione dei capi delle classi maschili relativamente al primo periodo di caccia.
- g) Seguendo l'ordine della graduatoria annuale di merito, dal primo fino all'ultimo, vengono assegnati a scalare, fino ad esaurimento, tutti i capi di ciascuna classe, iniziando dalla classe M2 (maschi adulti) e proseguendo la distribuzione delle classi nella seguente successione:
- M1 (maschi giovani);
 - F (femmine);
 - CL0;
- alternando, comunque, l'assegnazione annuale tra le due classi maschili a ciascun cacciatore avente diritto per graduatoria al maschio.

5) Modalità di organizzazione del prelievo.

- a) Durante l'attività di prelievo è obbligatorio avere in dotazione gli opportuni strumenti di osservazione (binocolo e spettive).
- b) Il prelievo si effettua esclusivamente all'aspetto, da appostamento (individuabile da adeguata preparazione) da raggiungere con l'arma scarica e, prima dell'apertura generale della caccia, anche con l'arma in custodia.
- c) Il distretto è diviso in sottozone (identificate da una lettera) riferibili ai posti macchina con i relativi punti di appostamento, riportati in cartografia (identificati con un numero). Ai fini del prelievo, a ciascun cacciatore è attribuita una sottozona.
- d) Prima di recarsi nella sottozona assegnata il cacciatore compila il tagliando di uscita, in ogni sua parte, che deposita nell'apposita cassetta predisposta dall'A.T.C..
- e) Per ciascuna uscita il cacciatore utilizza un punto di appostamento scelto tra i due che può indicare nel tagliando.
- f) Ogni giornata consente un massimo di due uscite, delle quali una al mattino ed una alla sera.
- g) E' consentito potersi appostare entro il raggio di 50 metri dal sito di appostamento

indicato in cartografia e prescelto per quella uscita (lo spostamento va fatto con l'arma scarica).

- h) Qualora, dopo 5 uscite, non sia stato possibile individuare il capo assegnato, è prevista, previa accordi con il Capodistretto, che avvisa l'A.T.C., l'attribuzione di un'altra sottozona fra quelle eventualmente libere o fra quelle in cui è stato già effettuato l'abbattimento.
- i) Ove, dal riscontro dei tagliandi di uscita, il Capodistretto rilevi il mancato utilizzo di una zona di caccia assegnata può, sentito l'assegnatario, attribuirla temporaneamente ad altro cacciatore che ne faccia richiesta, secondo le modalità già indicate e per un numero massimo di 5 uscite, eventualmente ripetibili.
- j) Dalla data coincidente con il secondo periodo di caccia, che interessa l'abbattimento delle classi F e CLO, ogni cacciatore dovrà ricominciare dalla medesima sottozona con la quale, in conseguenza dell'applicazione della graduatoria di merito per la stagione venatoria in corso, ha iniziato gli abbattimenti, salvo che il cacciatore manifesti al Capodistretto di rimanere nella sottozona condotta per l'ultimo giorno di caccia del periodo precedente, qualora non sia stata assegnata ad altro cacciatore con l'attribuzione iniziale.
- k) Subito dopo l'abbattimento e prima della rimozione, il cacciatore appone obbligatoriamente all'orecchio o al garretto dell'arto posteriore dell'animale, il contrassegno numerato reso inamovibile, debitamente obliterato nel mese e nel giorno, che deve rimanere solidale all'animale fino alla destinazione finale e provvede ad avvisare immediatamente il Capodistretto che esegue il controllo del capo abbattuto o incarica il suo Vice o altra persona appositamente nominata dall'A.T.C. (Aduvante), che redigono il verbale di controllo su apposita scheda conforme al modello predisposto dall'A.T.C. e vi allega la parte terminale amovibile del contrassegno numerato applicato al capo abbattuto; la scheda, così completata, sarà poi allegata dal Capodistretto insieme al materiale di cui al successivo comma s) punti 1), 2), 3), 4) da consegnare all'A.T.C.
- l) Il Capodistretto, il suo Vice o l'Aduvante, non possono svolgere l'autovalutazione dei capi da loro prelevati e fanno quindi riferimento alle altre persone autorizzate al controllo.
- m) L'eventuale distacco fortuito del contrassegno deve essere comunicato immediatamente al Capodistretto.
- n) E' consentito allontanarsi dall'appostamento con l'arma carica esclusivamente per l'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o presunto tale, allo scopo di completare

l'abbattimento (entro 100 metri dal raggio del punto di impatto).

- o) Nel caso in cui sia stato abbattuto erroneamente un capo non rispondente al piano, sia per il sesso e la classe di età, che per il periodo di abbattimento (I e II periodo), il cacciatore di selezione, oltre ad avvisare immediatamente il Capodistretto è tenuto comunque ad apporre il contrassegno numerato nel rispetto delle seguenti specifiche:
- 1) abbattimento del maschio giovane al posto dell'adulto e viceversa: il selecontrollore deve apporre la fascetta del maschio assegnato interrompendo immediatamente il prelievo dei maschi;
 - 2) abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto della femmina: il selecontrollore deve apporre la fascetta della femmina assegnata interrompendo immediatamente il prelievo delle femmine;
 - 3) abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto del classe 0: il selecontrollore deve apporre la fascetta del classe 0 assegnato interrompendo immediatamente il prelievo dei classe 0 ;
 - 4) abbattimento della femmina al posto del maschio (giovane o adulto): il selecontrollore, dato il periodo di prelievo deve apporre la fascetta del maschio assegnato o, qualora il piano assegnatogli preveda anche una femmina, deve apporre quella della femmina assegnata interrompendo comunque il prelievo ai maschi;
 - 5) abbattimento del classe 0 al posto del maschio (giovane o adulto): il selecontrollore, dato il periodo di prelievo deve apporre la fascetta del maschio assegnato o, qualora il piano assegnatogli preveda anche un classe 0, deve apporre quello del classe 0 interrompendo comunque il prelievo ai maschi;
 - 6) abbattimento del classe 0 al posto della femmina: il selecontrollore, deve apporre la fascetta della femmina assegnata interrompendo comunque il prelievo delle femmine;
 - 7) abbattimento della femmina al posto del classe 0: il selecontrollore, deve apporre la fascetta del classe 0 assegnato, interrompendo comunque il prelievo dei classe 0.
- p) In caso di ferimento dell'animale il cacciatore dovrà recarsi sul punto di impatto per rilevarne gli eventuali segni, contrassegnandone il punto esatto, senza alterare in nessun modo l'ambiente circostante, in special modo salvaguardando la pista di sangue lasciata dall'animale ferito, dopodiché avvertirà immediatamente il Capodistretto che ne organizzerà il recupero.

- q) Il colpo mancato va segnalato immediatamente al Capodistretto.
- r) Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore compila in ogni sua parte il tagliando di rientro che deposita nell'apposita cassetta; compila altresì la scheda "madre" che resta attaccata al registro delle uscite.
- s) Eseguito l'abbattimento il cacciatore provvederà a:
- 1) apporre immediatamente e prima della rimozione l'apposito contrassegno numerato adeguatamente obliterato nel giorno e nel mese;
 - 2) avvertire immediatamente il Capodistretto e recarsi al controllo del capo abbattuto e/o per eventuali prelievi sanitari;
 - 3) compilare la scheda con i rilievi biometrici;
 - 4) eseguire almeno 2 fotografie del capo abbattuto (per intero e della testa, comunque non distaccata dal corpo e nel rispetto dell'etica venatoria dovuto alla spoglia, con il contrassegno ben visibile i cui estremi identificativi siano riportati in modo leggibile su apposito foglio a sfondo bianco conforme al modello predisposto dall'A.T.C. da fotografare insieme al capo abbattuto);
- t) Effettuati gli eventuali controlli, per la successiva verifica del piano di prelievo e la partecipazione alle mostre, il cacciatore prepara:
- 1) l'emimandibola sinistra (di tutti i capi: maschi e femmine di tutte le classi di età) intera, ben pulita, scarnificata e sbiancata, con indicato, utilizzando un pennarello indelebile, il capo assegnato (M2, M1, F, CL0), il numero della fascetta apposta ed il nominativo del selecontrollore.
 - 2) il trofeo del Maschio Adulto (M2) e/o del Maschio Giovane (M1) ben puliti, scarnificati e sbiancati.
- u) Il Capodistretto provvede entro 10 giorni dal termine della stagione venatoria a riconsegnare all'A.T.C. il materiale di cui al precedentecomma s) punti 1), 2), 3),4) oltre alle fascette ed i blocchi eventualmente inutilizzati, che lo stesso avrà ricevuto dai selecontrollori al termine della caccia. Per quanto riguarda le fascette inutilizzate, le medesime dovranno essere riconsegnate dal cacciatore integre, pena l'applicazione per lo stesso di quanto previsto all'Art. 7.2 comma n).

5-bis) Mostre espositive dei trofei.

- a) L'A.T.C. provvederà a marcare in modo indelebile (es. con un piccolo foro) i trofei (comprensivi della emimandibola destra) del Maschio Adulto (M2) e/o del Maschio Giovane (M1) che i cacciatori hanno l'obbligo di fornire per l'annuale mostra espositiva dei trofei dei capi abbattuti.

6) Recupero dei capi feriti.

Il Comitato di gestione dell'A.T.C. istituisce l'Albo dei conduttori dei cani da traccia e pista di sangue previsto dall'Art. 6 del RR 23/99.

In mancanza di conduttori autorizzati dalla Provincia, il recupero è consentito ai conduttori ed ai cani autorizzati da altri Enti Pubblici e/o Province.

7) Penalizzazioni.

7.1 Comportano la sospensione dalle attività di prelievo per 3 stagioni le seguenti infrazioni:

- a) l'omessa applicazione, la volontaria manomissione o la non perfetta chiusura nonché la mancata o incompleta o irregolare oblitterazione della fascetta numerata prima della rimozione dal punto di morte del capo abbattuto;
- b) l'abbattimento, durante la caccia di selezione alle specie di Cervidi previsti nel piano di prelievo di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica;
- c) scambio dei capi abbattuti.
- d) abbattimento di un capo della famiglia dei Cervidi non appartenente alla specie assegnata;
- e) omessa segnalazione al referente locale del capo abbattuto e senza annotazione sul tagliando di rientro;
- f) mancata esecuzione delle fotografie di cui al precedente punto 5 lett. d) nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal Capodistretto;
- g) allegare fotografie di cui al precedente punto 5 lett. d) palesemente contraffatte o non veritiere o che rendono incerta l'identificazione degli elementi essenziali del capo assegnato (sesso, classe, numero contrassegno) nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal Capodistretto ;
- h) permettere o altrimenti in qualunque modo far abbattere il capo assegnato ad un cacciatore non autorizzato alla caccia di selezione nel distretto ove è effettuato l'abbattimento;
- i) mancata presentazione del capo abbattuto per il controllo di cui all'art.5 lett. b);
- j) rifiuto dell'esibizione della fauna selvatica abbattuta o catturata agli organi di vigilanza previsti dalla Legge 157/1992.

Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

7.2 Comportano la sospensione dalle attività di prelievo per una stagione le seguenti infrazioni:

- a) segnalazione non veritiera dei capi in occasione delle operazioni di censimento;
- b) omessa segnalazione dell'uscita di prelievo;
- c) danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto;
- d) omessa segnalazione al Capodistretto del ferimento del capo immediatamente dopo l'azione di caccia relativa;
- e) omessa consegna o volontario danneggiamento del cranio e/o della mandibola del capo abbattuto;
- f) abbattimento effettuato al di fuori della zona assegnata;
- g) abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto della femmina e viceversa;
- h) abbattimento del maschio adulto al posto della classe 0;
- i) omessa segnalazione al Capodistretto immediatamente dopo l'abbattimento;
- j) esecuzione delle fotografie di cui al superiore punto 5 lett. d) con il contrassegno e l'apposito foglio a sfondo bianco non o malamente visibile, nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal Capodistretto;
- k) allegare fotografie di cui al superiore punto 5 lett. d) palesemente contraffatte o non veritiere nell'ipotesi che il capo abbattuto sia stato controllato dal Capodistretto;
- l) il cacciatore sospeso dalle attività di prelievo deve comunque eseguire almeno tre uscite di censimento nella stagione successiva, pena il raddoppiamento del periodo di sospensione;
- m) omessa segnalazione all'A.T.C. entro 48 ore, da parte del Capodistretto e/o del suo Vice, di qualsiasi infrazione di cui al precedente elenco del punto 7.2.;
- n) manomissione delle fascette non utilizzate di cui è prevista la restituzione all'A. T.C. Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

7.3 Comportano la penalizzazione in termini di punteggio al fine della graduatoria prevista dal punto 4 le seguenti infrazioni:

- a) abbandono non giustificato delle operazioni di censimento punti -20, con annullamento dell'uscita;
- b) sia nel primo che nel secondo periodo, al fine di incentivare il prelievo della/e specie, a partire dal punteggio di -45, per 0 uscite (da considerare per ogni singola specie), verranno abbonati 3 punti di penalità per ogni uscita effettuata. Il

- completamento del piano o l'effettuazione di 15 uscite per ogni singola specie e periodo azzerano le penalità;
- c) errata o incompleta compilazione del libretto delle uscite punti -2 per ogni segnalazione errata o incompleta;
 - d) abbattimento del maschio adulto al posto del maschio giovane, ovvero del maschio giovane al posto della classe 0 punti -50; con recidiva infratriennale sospensione per un anno;
 - e) abbattimento della femmina al posto del CL0 femmina punti -30, al posto del CL0 maschio -50; con doppia recidiva infraquinquennale sospensione per un anno;
 - f) abbattimento classe 0 (maschio o femmina) al posto del maschio adulto o giovane punti -50;
 - g) abbattimento del maschio giovane al posto del maschio adulto punti -20 quando per le dimensioni del trofeo valutate in altezza vi è obiettiva incertezza, -50 negli altri casi;
 - h) classe 0 (maschio o femmina) al posto della femmina adulta o sottile -50 ad ottobre e -30 a gennaio e febbraio;
 - i) omessa segnalazione al referente locale del capo abbattuto, con annotazione sul tagliando di rientro punti -20;
 - j) errata utilizzazione del contrassegno inamovibile su un capo abbattuto non rispondente al piano di prelievo assegnato -30 punti;
 - k) mancata riconsegna al Capodistretto, a fine stagione, del libretto delle uscite entro quindici giorni dalla fine della stagione venatoria di ogni anno punti -20;
 - l) mancata consegna del trofeo adeguatamente preparato per le mostre espositive punti -30;
 - m) consegna della mandibola e di altri campioni eventualmente richiesti senza che siano stati adeguatamente trattati e ripuliti (es. con residui di tessuti molli o sangue fresco) e non riportante le indicazioni previste al punto e) dell'Art. 5 punti -30.;
 - n) mancata utilizzazione degli strumenti di osservazione (binocolo e spektive) durante l'attività di prelievo punti -30;
 - o) mancata organizzazione da parte del Capodistretto delle uscite di monitoraggio di cui al precedente Art. 3 punti -40;
 - p) mancata organizzazione da parte del Vice Capodistretto delle uscite di monitoraggio di cui al precedente Art. 3 punti -20;
 - q) mancata partecipazione a ogni riunione tecnico-operativa indetta dal Capodistretto tra tutti i componenti del distretto per mettere a punto ogni aspetto

- della gestione e degli eventuali problemi incontrati nell'ambito del distretto medesimo, per ogni riunione -2;
- r) mancata partecipazione alle riunioni indette dall'A.T.C. da parte del Capodistretto o del suo Vice, per ciascuno -4;
 - s) esecuzione delle fotografie di cui al precedente punto 5 lett. d) con il contrassegno e l'apposito foglio a sfondo bianco non o malamente visibile, nell'ipotesi che il capo abbattuto sia stato controllato dal Capodistretto -30;
 - t) mancata esecuzione delle fotografie di cui al precedente punto 5 lett. d) nell'ipotesi che il capo abbattuto sia stato controllato dal Capodistretto -50;
 - u) consegna per la mostra espositiva dei trofei non appartenenti all'annata venatoria di riferimento -50;
 - v) eseguire le fotografie di cui all'Art. 5 punto d) senza il rispetto dell'etica venatoria dovuta alla spoglia (es. testa distaccata dal corpo, animale già spellato, appeso ad una estremità etc.) -10;
 - w) consegna di mandibola non appartenente al capo abbattuto -50;
 - x) mancata convalida e verifica delle schede di abbattimento da parte del Capodistretto o del suo Vice o dell'Adiuvante, per ogni scheda -10;
 - y) omessa segnalazione da parte del Capodistretto e/o del suo Vice e/o dell'Adiuvante di qualsiasi infrazione di cui al precedente elenco del punto 7.3 punti -30, ed in caso di recidiva sospensione per una stagione di prelievo.

7.4 Annullamento ed invalidità dell'uscita.

- a) per ogni uscita di censimento effettuata senza i prescritti strumenti ottici (binocolo e spektive) annullamento ed invalidità dell'uscita.

7.5 Motivi di esclusione dal distretto di assegnazione.

- a) la mancata partecipazione per due anni consecutivi ai censimenti, ovvero ai piani di abbattimento, comporta l'esclusione del cacciatore dal distretto assegnatogli.

7.6 Segnalazione infrazioni.

- a) Chiunque può segnalare l'avvenuto compimento delle infrazioni. Il Presidente dell'A.T.C. provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata A/R invitandolo a produrre eventuali memorie difensive o a sentirlo nel termine di 15 giorni.
- b) Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., presa visione della eventuale memoria difensiva

o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronuncia in via definitiva e comunica le eventuali penalizzazioni, previste ai punti 7.1 e 7.2 , entro i successivi 10 giorni.

- c) E' vietato effettuare qualsiasi forma di alimentazione (ed in particolare le saline) delle specie in oggetto, escluse le rimesse a colture di terreni svantaggiati con colture a perdere, concordate con l'A.T.C.

7-bis) Sospensione cautelare dall'attività di prelievo.

- a) Nelle ipotesi di contestazione di infrazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui all'articolo 7.1 e 7.2, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento trasmette, entro cinque giorni, copia del verbale e/o del rapporto della violazione contestata, tramite il proprio comando, ufficio o Associazione Venatoria all'A.T.C.
- b) Nei successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza dell'A.T.C., ove sussistano fondati elementi di responsabilità, sospende, con provvedimento motivato, l'interessato dall'attività di prelievo fino alla conclusione definitiva del procedimento sanzionatorio.

7-ter) Calcolo dell'anzianità in ipotesi di sospensione dall'attività di prelievo per penalità - sanzione accessoria in ipotesi di violazione grave.

- a) L'irrogazione definitiva della sospensione dall'attività di prelievo per penalità, comporta per il selecontrollore la perdita dell'anzianità di prelievo per il detto periodo, ogni qualvolta da tale anzianità possano derivare conseguenze o valutazioni.
- b) Nell'ipotesi di irrogazione delle penalità di cui al punto 7.1 (sospensione dalle attività di prelievo per 3 stagioni) il cacciatore perde il diritto di assegnazione al distretto di appartenenza.
- c) Alla fine del periodo di sospensione, il selecontrollore, dovrà nuovamente inoltrare domanda di assegnazione al distretto nei modi e termini di cui all'art.1 del presente regolamento.

7-quater) Concorso di persone nell'esecuzione, compimento o agevolazione delle infrazioni.

- a) Quando più persone concorrono in una violazione del presente regolamento, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento medesimo.
- b) Nell'ipotesi di semplice favoreggiamento la sanzione prevista è ridotta dal minimo di

un quarto al massimo di tre quarti della sanzione edittale che in concreto è applicata al responsabile.

- c) Quando, nell'esecuzione, compimento o agevolazione delle infrazioni partecipino le persone di cui all'Art. 2 del presente regolamento, per loro, la sanzione è raddoppiata.

8) Accesso dei cacciatori con residenza anagrafica in altro A.T.C.

- a) L'A.T.C. Perugia 1 ritiene che il principio del legame del cacciatore al territorio, inteso come principio generale affermato dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, fatto proprio dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14, Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e riaffermato dal R. R. 27 luglio 1999, n. 23, Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi sia principio fondante della gestione venatoria dei cervidi e bovidi e che, tale principio, possa essere ulteriormente perseguito, privilegiando, in materia di assegnazione ai distretti di gestione come previsto dall'Art. 1 del presente regolamento, in ordine di preferenza, i cacciatori con residenza anagrafica nell'A.T.C. rispetto a quelli con residenza fuori A.T.C., tenendo comunque conto delle necessità gestionali in essere; detto ciò appare opportuno che l'iscrizione dei cacciatori con residenza anagrafica in altro A.T.C. alla gestione faunistica dei cervidi e bovidi dell'A.T.C. Perugia 1 è accettata dall'A.T.C. medesimo con primaria riserva di verifica sulla disponibilità nell'ambito dei propri distretti e, comunque, se concessa, avrà durata biennale e dovrà essere espressamente rinnovata con apposita domanda all'A.T.C. Perugia 1 da presentare nel periodo compreso dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
- b) Per tali cacciatori è fatta salva l'applicazione, per ogni anno, dei criteri di concorrenza come disciplinati dall'Art. 1 del presente regolamento.

9) Disposizione transitorie relative alla mancata partecipazione all'attività di gestione.

- a) Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento versano nelle condizioni previste dall'Art. 7.5 (Motivi di esclusione dal distretto di assegnazione) sono posti, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza dell'A.T.C., in uno speciale ruolo di supplenza relativo al distretto nel quale, senza perdere il diritto di mera appartenenza al distretto, vi assumono esclusivamente un ruolo di supplenza non operativo salvo che, dietro loro espressa domanda all'A.T.C., non si verifichino casi

in cui, dopo aver effettuato tutte le operazioni annuali di assegnazione dei nuovi cacciatori, cui i supplenti non possono partecipare, si rendano disponibili ulteriori posti. Lo stato di supplente cessa anche nel caso in cui il cacciatore supplente chieda l'iscrizione, nelle forme ordinarie, ad un altro distretto, nel qual caso gli anni in cui il supplente non è stato operativo, compreso il periodo pregresso all'entrata in vigore del presente regolamento, non valgono ai fini della graduatoria di cui all'Art. 1 del presente regolamento.

9-bis) Disposizioni particolari relative al concorso alle spese di gestione.

- a) Allo scopo di perequare i costi vivi che l'A.T.C. sostiene per l'approntamento del materiale specifico che la tipologia di gestione necessita, il cacciatore di selezione è tenuto a corrispondere, al momento della consegna degli appositi contrassegni numerati, il contributo finanziario stabilito dall'A.T.C..
- b) A tal fine, il Capodistretto provvederà ad apposita annotazione che dovrà essere riconsegnata all'A.T.C. insieme alla modulistica relativa ai risultati riepilogativi di fine stagione, mentre le somme riscosse dovranno essere consegnate senza indugio mediante versamento cumulativo su apposito conto corrente postale intestato all'A.T.C. Perugia 1.

10) Norme transitorie e finali.

- a) Per l'iscrizione al distretto, la residenza venatoria di cui all'Art. 3 lettera e) Reg. cit. deve intendersi quella risultante all'annata venatoria precedente.
- b) Il calendario dei prelievi viene comunicato prima dell'inizio di ogni stagione venatoria.
- c) L'A.T.C. per la gestione faunistica prevista dal citato Regolamento Regionale 23/99 si avvale del parere dell'apposita commissione tecnica.
- d) L'A.T.C. su proposta del Capodistretto può derogare, ESCLUSIVAMENTE per la caccia alla specie DAINO (in quei distretti ove è previsto l'abbattimento) a quanto stabilito dall'Art. 5.
- e) Le norme innovative contenute nel presente regolamento, entrano in vigore dal giorno successivo dell'approvazione delle stesse (18 maggio 2012), ad eccezione dell'Art. 4 lettera f) che entra in vigore dalla stagione venatoria 2012/2013; ferma restando comunque l'efficacia della precedente disciplina confermata con il presente regolamento.
- f) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.